

## DIRETTIVA 92/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1992

che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/620/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati con la direttiva 91/248/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che in alcuni Stati membri sono stati ampiamente sperimentati gli impieghi dell'antibiotico « Avilamicina », dei coccidiostatici « Lasalocid-sodio » e « Maduramicina ammonio » e anche dell'agente legante « Aluminati di calcio sintetico »; che, in base all'esperienza acquisita, sembra che questi nuovi impieghi possano essere autorizzati in tutta la Comunità;

considerando che l'additivo « ossido di zinco » può, a seconda della sua origine, contenere importanti quantità di piombo e che conviene limitare il tenore di tale sostanza al fine di prevenirne gli effetti indesiderati sulla salute;

considerando che in alcuni Stati membri sono stati sperimentati con successo nuovi impieghi del coccidiostatico « Alofuginone » e dell'agente legante « Aluminati di calcio sintetico »; che conviene autorizzare provvisoriamente questi nuovi impieghi, su scala nazionale in attesa che possano essere ammessi su scala comunitaria;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 31 marzo 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

- Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 334 del 5. 12. 1991, pag. 62.<sup>(3)</sup> GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.